

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 27.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La questione ha origine da due pignoramenti effettuati su istanza di un creditore del ricorrente a valere di disponibilità da questi detenute su un conto corrente presso la banca resistente. In particolare, forma oggetto di contestazione la rimessa delle somme pignorate al creditore esecutante.

Al riguardo, con esposto del 14.6.2010, il ricorrente lamenta che all'atto del pignoramento non sussisteva sufficiente provvista sul conto ad esso intestato e che pertanto l'intermediario doveva limitarsi "a dichiarare la negatività del pignoramento" non potendo

viceversa prelevare il relativo controvalore dal conto assumendo di fatto le vesti di “*finanziatore*”.

Riscontra il reclamo la banca con nota interlocutoria dell'1.7.2010 e con successiva lettera del 29.7.2010, nella quale comunica di non ravvisare, nella vicenda in oggetto, alcun comportamento anomalo.

In sede di successivo ricorso, in data 1/3/2011, il ricorrente, insoddisfatto del riscontro fornito, per il tramite del proprio legale, richiama i fatti già evidenziati e ribadisce come il ruolo a suo dire di “*finanziatore*” surrettiziamente assunto dall'intermediario avesse determinato “*uno stato di sofferenza*” del conto, costringendo il ricorrente alla chiusura del medesimo. Produce copia della corrispondenza intercorsa con l'intermediario, è degli estratti conto relativi ai periodi in cui la vicenda si è sviluppata.

Nel ricorso non viene tutta esplicitata una precisa richiesta all'ABF.

In sede di controdeduzioni con nota del 27.6.2011, la resistente evidenzia di aver ricevuto due notifiche di pignoramenti in qualità di terzo debitore dell'esecutato: un primo atto, risalente al 27.7.2009, si riferiva ad un credito di € 1.967,98, a fronte del quale veniva accantonata e successivamente bonificata la somma di € 2.951,97, pari all'importo precettato maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 546 c.p.c.; un secondo atto, datato 16.11.2009, riguardava un credito di € 807,37, oltre spese e interessi. Secondo quanto riferito, detto ultimo pignoramento non trovava però adeguata copertura sul conto a fine giornata, avendo “*in pari data, ma in orario successivo*” il ricorrente disposto un prelievo ATM di importo pari a € 1.000,00, tale da ridurre il saldo finale del conto a soli € 104,21, in asserita violazione del precetto intimato con la notifica dell'Ufficiale Giudiziario (“*astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia il credito i beni assoggettati a pignoramento*”).

In proposito, la banca riferisce a propria difesa di essersi comunque ritenuta obbligata “*a dichiarare il saldo in essere al momento del prelevamento*” (€ 1.104,21) e di avere pertanto accantonato e poi bonificato a favore del creditore detto importo, infine ripianato dal ricorrente.

In relazione a ciò, chiedeva all'ABF di voler respingere la domanda del cliente non ravvisando alcuna responsabilità a proprio carico per la vicenda occorsa.

Questo Collegio è chiamato a valutare la correttezza dei comportamenti tenuti dall'intermediario nell'ambito della vicenda che ha dato luogo al ricorso del cliente .

A tal fine va sottolineato che, in punto di fatto, il ricorrente ha contestato l'assenza della necessaria provvista sul proprio conto corrente all'atto della notifica del pignoramento. Detta circostanza non appare tuttavia confermata dalla documentazione disponibile agli atti e in particolare dall'estratto conto del rapporto, che attesterebbe l'esistenza di adeguate disponibilità sul conto corrente, per effetto di un movimento in "avere" registrato il 16.11.2009 (rimessa per bonifico bancario di € 1.100,60 coeva al pignoramento ancorchè postergata nella valuta al giorno successivo) e di un addebito per prelievo ATM di € 1.000,00 (disposto alle ore 16.48 della medesima giornata), intervenuto in orario successivo alla notifica del pignoramento, eseguita (secondo quanto è possibile rilevare dal provvedimento) alle ore 08.40.

Aderendo a tale ricostruzione sembra pertanto potersi affermare che all'epoca della notifica sussisteva sul conto del cliente provvista sufficiente da sottoporre a vincolo e che la presunta posizione di "finanziatore" assunta dalla banca e denunciata dal ricorrente non trovi aderenza al dato reale.

Non appare inoltre imputabile alcuna negligenza all'intermediario per non aver tempestivamente impedito l'operatività sul conto da parte del debitore esecutato, a fronte dell'intervenuto pignoramento. E' prevalente infatti l'opinione secondo cui risultano inopponibili i prelievi successivi alla notifica del pignoramento effettuati dal cliente anche tramite bancomat o carta di credito, tenendo conto della data effettiva e non della valuta, mentre gli ordini di bonifico a favore del debitore, anche se non ancora annotati giovano al saldo positivo.

Inoltre è da rilevare che il cliente era a conoscenza, e non poteva non esserlo della avvenuta notifica, da parte del terzo creditore. Si sarebbe, insomma, in presenza di una ipotesi in cui le disponibilità inizialmente sufficienti al soddisfacimento del vincolo sarebbero state successivamente distratte dal debitore.

Nel caso di specie, allora, il prelievo ATM avrebbe determinato una scopertura sul conto e correttamente la banca avrebbe destinato le somme rivenienti dal successivo bonifico al soddisfacimento del creditore pignorante, anche in preferenza rispetto al proprio credito (stante l'inefficacia verso il creditore di un eventuale successivo atto estintivo del proprio credito per compensazione), iscrivendo una posta passiva sul conto del cliente produttiva



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di interessi a debito (€ 9,71) e di ulteriori oneri accessori (“penalità per sconfinamenti” pari a € 60,00) dalla data del pagamento , come si evince dall’estratto conto relativo al primo trimestre 2010.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI